



**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E ARPAV**

**Attuazione delle attività inerenti il supporto tecnico specialistico aggiuntivo per l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera**

TRA

La **Regione Veneto** (di seguito **Regione**), con sede legale in Venezia (VE), Dorsoduro 3901, CF. 800075802799, rappresentata dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica *pro tempore*, dott. Paolo Giandon giusta D.G.R. n. 831 del 22 giugno 2021;

e

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito **A.R.P.A.V.**), con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore ing. Loris Tomiato* giusta D.C.R.V. n. 81 del 21 luglio 2021;

di seguito, congiuntamente, definite "**le Parti**",

PREMESSO CHE

- Il Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004, è stato aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19.04.2016, in linea con i principi del D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 "*Attuativo della Direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" il quale, operando un riordino della normativa in materia di gestione e tutela della qualità dell'aria, ha affidato alle Regioni e alle Province autonome le attività di valutazione e di pianificazione finalizzate a conoscere il contesto territoriale, ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell'aria ed assicurarne l'attuazione;
- l'attuale P.R.T.R.A. che, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 155/2010, costituisce lo strumento di pianificazione per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per PM10, PM 2,5 e altri inquinanti, sulla base del monitoraggio effettuato da A.R.P.A.V. dell'efficacia delle azioni del Piano, richiede un riesame complessivo dello stesso anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 novembre 2020 di condanna dello Stato Italiano per essere venuto meno agli obblighi della Direttiva 2008/50/ce e delle varie strategie intraprese a livello nazionale, nonché delle specifiche azioni attivate a livello di Bacino Padano per il rispetto dei valori stabiliti dalla norma;
- gli aspetti sopra evidenziati collegati alle esigenze di adeguamento dell'attuale Piano alle normative nazionali e agli accordi interregionali intervenuti successivamente alla deliberazione consiliare n. 90/2016, nonché all'esigenza di rivalutare e integrare le azioni previste dallo stesso per le prossime annualità, anche alla luce delle analisi effettuate nell'ambito del Progetto "PrepAIR", hanno evidenziato l'esigenza, pur ribadendo gli obiettivi e le finalità del documento in parola, di dare avvio alla procedura di aggiornamento del P.R.T.R.A. secondo le procedure di cui al D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152 e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 155/2010;

- sulla base delle informazioni oggi disponibili, per la riduzione delle emissioni di particolato, che rappresenta la principale criticità per la qualità dell'aria nella Regione del Veneto, i settori sui quali intervenire prioritariamente sono il riscaldamento domestico mediante combustione a biomassa ed efficientamento energetico degli edifici, l'agricoltura, il trasporto;
- l'aggiornamento del Piano deve essere elaborato secondo quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 155/2010 e in particolare dagli articoli 9, 13 e 22. Pertanto, la predisposizione del suddetto strumento deve:
  1. considerare le caratteristiche del territorio in cui esso si inserisce, con riferimento ad una serie di aspetti fra i quali: l'orografia, le condizioni meteo-climatiche; l'uso del suolo e gli insediamenti produttivi; i fattori di pressione di origine antropica che incidono sull'inquinamento atmosferico; gli eventuali elementi critici e le aree interessate dagli inquinanti;
  2. assicurare la coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali (ad esempio il piano energetico, il piano dei trasporti, il piano di sviluppo rurale), oltre che con il Piano nazionale di controllo di inquinamento atmosferico, e garantire il mantenimento del coordinamento tra le regioni finalizzato all'individuazione di misure sinergiche nell'ambito del bacino padano;
  3. assicurare la coerenza con le misure intraprese in esecuzione dell'Accordo Bacino Padano, in attuazione dell'adesione al progetto PrepAIR, delle misure straordinarie di cui alla D.G.R. n. 238/2021, nonché di eventuali ulteriori misure straordinarie nel frattempo approvate;
  4. prevedere specifiche misure per il PM2,5 considerata la procedura di infrazione 2020/2299 nell'ambito della quale la Commissione europea ha inviato in data 30 ottobre 2020 la costituzione in mora in ragione del superamento del valore limite annuale per il PM2,5 per le zone IT0508 ed IT0510;
  5. dedicare apposita sezione all'analisi delle ricadute positive delle misure previste per la qualità dell'aria in termini di riduzione dei gas climalteranti.
- l'attività di aggiornamento comporta il rispetto degli obblighi stabiliti dalla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) che, devono essere espletati contestualmente alla formulazione delle nuove versioni degli strumenti di pianificazione in parola e prima della loro approvazione.
- la Direzione Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica), al fine di avviare la redazione di un documento di valutazione dello stato di pianificazione vigente, con nota prot.n. 55592 del 05.02.2021, ha richiesto ad A.R.P.A.V. il necessario supporto tecnico-scientifico finalizzato ad individuare i contenuti degli elaborati oggetto della futura proposta e l'entità degli eventuali interventi.
- con nota acquisita al protocollo regionale n. 355501 del 09.08.2021, A.R.P.A.V., ha fornito puntuale e positivo riscontro circa la disponibilità di prestare il supporto tecnico per la redazione dei documenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, dando evidenza dei presupposti sui quali il D.Lgs. n.155/2010 stabilisce siano redatti i Piani di qualità dell'aria e dei criteri con i quali il decreto medesimo stabilisce la selezione delle misure da inserire nei Piani.
- Con la medesima nota A.R.P.A.V. ha presentato il documento tecnico denominato “*Il processo verso il nuovo Piano Regionale e Tutela dell'Atmosfera*” esplicativo delle attività specialistiche aggiuntive rispetto a quelle istituzionali previste dalla D.G.R. n. 255/2021 e per l'attuazione delle medesime ha richiesto un contributo di € 90.000,00;
- La Giunta regionale con deliberazione n. 1537 dell'11.11.2021 ha approvato l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano, incaricando A.R.P.A.V. di svolgere gli approfondimenti specialistici proposti, riconoscendo per dette attività un finanziamento di euro 90.000,00 da definirsi con convenzione con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare tra le Parti le modalità di realizzazione delle attività di supporto tecnico specialistico finalizzate all'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

**Art. 2 –Modalità e tempi per la realizzazione delle attività**

A.R.P.A.V. si impegna a:

- 2.1 trasmettere alla Regione entro il 31/12/2021 un documento tecnico-operativo preliminare all'aggiornamento del PRTRA, in cui si sintetizzano i risultati e lo stato di attuazione del piano vigente e si delineano gli obiettivi generali e ambiti strategici di intervento del nuovo piano;
- 2.2 elaborare e presentare entro il 31.10.2022 la documentazione preliminare di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera compreso quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. n. 1400/2011;
- 2.3 eseguire entro il 31.10.2022 le attività tecnico scientifiche di seguito elencate:
  - a) effettuare l'aggiornamento dello scenario energetico ed emissivo;
  - b) individuare gli ambiti di riduzione delle emissioni e individuare il set ottimale delle misure, nonché la stima della loro efficacia in termini di costi e benefici;
  - c) effettuare la stima e lo scenario di completa implementazione delle misure di piano e la valutazione del loro effetto sulla qualità dell'aria.Tali valutazioni richiedono l'aggiornamento di strumenti quali l'inventario regionale delle emissioni (INEMAR Veneto), gli scenari energetici regionali, il RIAT+ e la catena modellistica fotochimica regionale (SPIAIR). A tale fine è necessaria l'attivazione di un supporto specialistico in particolare per:
  - a) implementare il modulo traffico veicolare del software INEMAR che permette di valutare in modo più preciso le misure da applicare a questo settore;
  - b) ricalcolare le matrici sorgenti-recettore del RIAT+ sulla Regione del Veneto (che permettono di quantificare l'effetto sulla qualità dell'aria della riduzione delle emissioni), per tener conto degli scenari energetici aggiornati con ENEA e per migliorare l'utilizzo dello strumento, interfacciandolo con la catena modellistica SPIAIR;
  - c) ampliare il dominio di calcolo del modello SPIAR a tutto il bacino padano, per una migliore descrizione delle reazioni che avvengono in atmosfera e portano alla formazione del particolato secondario, oltre che dell'ozono.
- 2.4 a supportare la Regione nell'elaborazione del Documento di Piano e del relativo Rapporto Ambientale, compresi gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Vinca.
- 2.5 a supportare la Regione fino al 31.12.2024 nel rispondere ad eventuali osservazioni sul Piano e sui documenti collegati prodotti nonché a dare collaborazione nel monitoraggio del Piano.

### **Art. 3 Modalità di erogazione del finanziamento**

- 3.1 Per lo svolgimento delle attività progettuali di cui alla presente convenzione, la Regione riconosce ad A.R.P.A.V. la somma di Euro 90.000,00 a sostegno delle spese sostenute e rendicontate;
- 3.2 Il contributo sarà erogato dalla Regione a titolo di anticipazione, al fine di consentire il rapido avvio delle attività progettuali di cui all'art. 2.

### **Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'A.R.P.A.V. si assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 5 - Rendicontazione economica**

L'A.R.P.A.V. si impegna a presentare alla Regione entro il 31.12.2022, idonea documentazione amministrativa e contabile attestante le spese effettive sostenute oltre ad una relazione descrittiva delle attività svolte che sarà esaminata e valutata dal Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.

### **Art. 6 - Proprietà dei dati**

Fatti atti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito della convenzione sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa alle attività svolte dovranno essere menzionate entrambe le Parti.

### **Art. 7 – Durata**

- 7.1 Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e si concluderanno entro 31.12.2024.
- 7.2 Le Parti si riservano la possibilità di prorogare in forma scritta la presente convenzione, qualora le tempistiche originariamente previste per il completamento delle attività di consulenza specialistica per giustificati motivi che dipendano da fatti gravi ad esse non imputabili non possono essere rispettati.

### **Art. 8 - Responsabili dell'esecuzione contrattuale**

- 8.1 Al fine di coordinare lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:
- A.R.P.A.V.: Dirigente della Unità Organizzativa Qualità dell'Aria;
  - Regione: Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.
- 8.2 In caso di modifica dei Responsabili, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente i nominativi dei nuovi designati.

### **Art. 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni di natura esplicitamente riservata.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), le Parti si danno reciproca informazione che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento inerente il presente accordo.

**Art. 10 - Recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 gg., da comunicarsi via PEC; in tal caso ARPAV dovrà restituire il contributo, fatto salvo il diritto alla corresponsione della quota parte di contributo dovuto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

**Art. 11 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e /o esecuzione del presente accordo che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

**Art. 12 - Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i, e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Regione del Veneto

A.R.P.A.V.